



TRIBUNALE DI TERNI
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI
PROCEDURA DI CONCORDATO MINORE

Il giudice, dott.ssa Francesca Grotteria, delegata dal Presidente di Sezione del Tribunale con decreto depositato in data 10/07/2025,
ha emesso il seguente

DECRETO

letta la domanda di concordato minore presentata ex art. 74 CCII in data 08/07/2025, tramite l'OCC, dott. Gaetano Lacagnina, dalla MAGLIERIA G.M. S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (C.F. 01341110557), con sede legale in Penna in Teverina (TR), via dei Gelsi, n. 81, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del Gestore, sito in Terni, via Lungonera Savoia, n. 76;

letta altresì l'integrazione (con parziale modifica alla proposta), depositata dalla ricorrente in data 18/07/2025, su invito della scrivente giudice, sia con riferimento al compendio documentale, sia con riguardo alla relazione particolareggiata dell'OCC;

ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, atteso che la ricorrente ha la propria sede legale presso Penna in Teverina (TR), Comune ricompreso nel circondario di questo Tribunale, da più di un anno prima del deposito della domanda;

rilevato che la parte istante non risulta qualificabile come consumatore ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. e), CCII, trattandosi di società di capitali avente ad oggetto la produzione e vendita di articoli di abbigliamento;

rilevato, altresì, che la parte ricorrente:

- non è stata esdebitata nei cinque anni precedenti la domanda, né ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- presenta requisiti dimensionali non eccedenti i limiti di cui all'art. 2, co. 1, lett. d), CCII;

rilevato, inoltre, che:

- è stato correttamente effettuato il classamento differenziato dei crediti prededucibili, privilegiati e chirografari;
- la domanda include il piano e vi sono stati allegati i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi e le dichiarazioni annuali IVA concernenti gli ultimi tre anni (2024, 2023 e 2022), nonché le ultime tre dichiarazioni IRAP i cui termini risultano già scaduti ai sensi dell'art. 75, co. 1, lett. a), CCII;
- una relazione aggiornata sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria (v. pp. 3-4 della domanda);
- l'elenco di tutti i creditori, con le rispettive cause di prelazione e l'indicazione delle somme dovute e il relativo domicilio digitale;

- l'attestazione di non aver compiuto atti eccedenti l'ordinaria amministrazione di cui all'art. 94, co. 2, CCII, negli ultimi cinque anni;

ritenuto che sussiste lo stato di sovraindebitamento della ricorrente (da intendersi, ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. c), CCII, come *"lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza"*), poiché sulla stessa (in liquidazione volontaria sin dal 25/02/2010, v. visura camerale) grava un'esposizione debitoria attuale nei confronti della sola Agenzia delle Entrate - Riscossione (e, quindi, al netto delle rinunce dei creditori ~~XXXXXX~~ e ~~XXXXXX~~ *OMISSIS* formalizzate all'all. 5 al ricorso) pari ad € 111.449,69 (di cui € 110.107,34 in privilegio ed € 1.342,35 in chirografo, v. proposta integrativa depositata in data 18/07/2025), a fronte di un attivo disponibile pari a soli € 78,00;

dato atto che appaiono ammissibili la proposta e il piano (come modificati con l'istanza integrativa depositata in data 18.07.2025), i quali prevedono, sinteticamente, il pagamento integrale dei costi della procedura (compenso del gestore della crisi), del 12,05% del credito AdER privilegiato ex artt. 2752 e 2749 c.c. e dell'0,74% del credito AdER chirografario, in una soluzione unica, entro un mese dall'omologa mediante l'incasso della finanza esterna derivante dall'assegno circolare del valore di € 15.000,00 consegnato all'OCC da ~~XXXXXX~~ *OMISSIS*

premesso che trattasi di concordato minore liquidatorio, contemplante l'apporto di risorse esterne che incrementano *"in misura apprezzabile l'attivo disponibile al momento della presentazione della domanda"* ai sensi dell'art. 74, co. 2, CCII, in quanto la finanza esterna promessa da ~~XXXXXX~~ *OMISSIS* incrementa l'attivo disponibile (sostanzialmente pari a zero) dell'importo di € 15.000,00, attribuendogli, così una consistenza, appunto, di per sé rilevante (v. Trib. Avellino, 7.11.2024, secondo il quale il requisito dell'apporto di risorse esterne idonee ad *"incrementare"* in misura apprezzabile *"l'attivo disponibile"*, può ritenersi soddisfatto anche quando la finanza terza costituisca l'unico provento attribuito ai creditori concorsuali, *"nel qual caso anzi l'incidenza del surplus offerto deve ritenersi senz'altro apprezzabile"*);

considerato che l'OCC ha motivatamente attestato che, in favore del credito dell'AdE-R munito di privilegio e soddisfatto non integralmente, viene comunque assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile nell'alternativa liquidatoria;

rilevato che, ai sensi dell'art. 76, co. 2, CCII, alla domanda è stata allegata la relazione dell'OCC completa dei contenuti ivi previsti;

considerato che, nell'integrazione documentale depositata in data 18.07.2025, l'OCC ha attestato motivatamente l'assenza di atti in frode ai creditori ed ha allegato i riscontri delle comunicazioni di cui all'art. 76, co. 4, CCII pervenuti da INAIL, INPS, Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate Riscossione;

ritenuto, d'altro canto, che difetta tutt'ora in atti la prova della trasmissione di tale comunicazione nei confronti del Comune di Terni e che, stando all'elenco delle cartelle di pagamento, la ricorrente

potrebbe avere ulteriori debiti nei confronti della Camera di Commercio di Terni (v. all. 8 alla memoria integrativa);

ritenuto, pertanto, che, unitamente alla relazione sull'esito delle votazioni demandata in dispositivo all'OCC, questi deve essere invitato a depositare in atti anche la prova di aver proceduto - pur nelle more della decorrenza dei termini per la votazione di cui all'art. 79 CCII - alla comunicazione di cui all'art. 76, co. 4, CCII nei confronti del Comune di Terni e della Camera di Commercio di Terni, salva ogni valutazione in ordine alle conseguenze di tale omissione e dei relativi esiti ai fini dell'omologa della proposta;

considerato, quanto alla valutazione di fattibilità, che il piano può ritenersi idoneo a realizzare la soddisfazione percentuale - per quanto esigua - riservata all'unico creditore residuo della ricorrente, attesa l'immediata disponibilità della finanza messa a disposizione dal terzo, garantita attraverso la consegna con delega di incasso all'OCC di un assegno circolare non trasferibile, accompagnato da atto di impegno e dalla rinuncia irrevocabile e incondizionata alla restituzione del prestito di pari importo, ovvero ad eccepire in compensazione tale somma con quanto promesso a titolo di finanza esterna (v. all.ti 5 e 8 al ricorso e 7 alla memoria integrativa);

ritenuto di dover provvedere in conformità all'istanza, contenuta in calce al piano, con la quale la ricorrente ha chiesto che, ai sensi dell'art. 78, co. 2, lett. d), CCII il giudice disponga che *"non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive, né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore"*;

ritenuto, d'altro canto, che non risulta necessaria allo stato la nomina - non richiesta dalla ricorrente - di un commissario giudiziale, apparendo al riguardo sufficiente a tutelare gli interessi delle parti la figura dell'OCC, trattandosi di concordato liquidatorio proposto da una società in liquidazione volontaria da oltre quindici anni, non interessata da esecuzioni in corso, oltre che recante un unico creditore e valori di attivo e passivo modesti (per la non necessità della nomina di un commissario giudiziale in casi analoghi, cfr. Trib. Roma, 25.06.2025 e Trib. Asti, 28.10.2022);

evidenziato che, ai sensi della regola generale di cui all'art. 9, co. 1, CCI, la sospensione feriale dei termini di cui all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 non si applica al presente procedimento; visto l'art. 78 CCII;

DICHIARA

aperta la procedura di concordato minore liquidatorio della MAGLIERIA G.M. S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (C.F. 01341110557);

DISPONE

la comunicazione, a cura dell'OCC, a tutti i creditori della proposta, della proposta integrativa depositata in data 18.07.2025 e delle relative relazioni dell'OCC, nonché del presente decreto, del quale dispone altresì la pubblicazione mediante inserimento in apposita area del sito web del Tribunale;

DISPONE

che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore o sui beni e diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa e che, per lo stesso periodo, non possono essere acquisiti

diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, le prescrizioni rimangono sospese, le decadenze non si verificano e la sentenza di apertura della liquidazione controllata non può essere pronunciata;

AVVISA

che i creditori muniti di cause di prelazione dei quali sia previsto il pagamento integrale non votano salvo che rinuncino alla causa di prelazione (art. 79 del CCII)

ORDINA

ove il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione del decreto presso gli uffici competenti;

ASSEGNA

ai creditori il termine di giorni 30 dalla comunicazione entro il quale devono fare pervenire all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'articolo 1, comma 1-ter del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni, con la precisazione che la mancata espressione del voto equivale, ai sensi dell'art. 79 comma 3, ad assenso alla proposta di concordato; precisando che, nella comunicazione, il creditore deve indicare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, a cui ricevere tutte le comunicazioni (in mancanza, i provvedimenti sono comunicati mediante deposito in cancelleria);

DISPONE

che l'OCC:

- a) curi l'esecuzione del decreto, dandone tempestiva comunicazione ai creditori unitamente alla proposta, e che alla scadenza del termine di giorni 30, di cui all'art. 78, co. 2, lett. c), CCI, depositi relazione sulla rituale comunicazione a tutti i creditori, sull'esito finale delle votazioni e su eventuali contestazioni proposte dai creditori;
- b) provveda ad effettuare la comunicazione di cui all'art. 76, co. 4, CCII anche al Comune di Terni e alla Camera di Commercio di Terni, depositandone gli esiti unitamente alla relazione di cui al punto a);

AVVISA

che gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza l'autorizzazione del giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del decreto. Manda alla Cancelleria per la comunicazione a parte ricorrente e all'OCC, dott. Gaetano Lacagnina. Terni, 21/07/2025.

Il giudice designato
(dott.ssa Francesca Grotteria)